



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 24 novembre 2023
(OR. en)

16014/23

**Fascicolo interistituzionale:
2023/0419(NLE)**

**FISC 274
ECOFIN 1286
N 107**

PROPOSTA

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	24 novembre 2023
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2023) 736 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, della modifica dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia riguardante la cooperazione amministrativa, la lotta contro la frode e il recupero dei crediti in materia di imposta sul valore aggiunto

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2023) 736 final.

All.: COM(2023) 736 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 24.11.2023
COM(2023) 736 final

2023/0419 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, della modifica dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia riguardante la cooperazione amministrativa, la lotta contro la frode e il recupero dei crediti in materia di imposta sul valore aggiunto

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• Motivi e obiettivi della proposta

La presente proposta riguarda la conclusione di una modifica dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia ("Norvegia") riguardante la cooperazione amministrativa, la lotta contro la frode e il recupero dei crediti in materia di imposta sul valore aggiunto¹ ("accordo").

L'accordo è entrato in vigore nel settembre 2018. L'accordo consente agli Stati membri dell'UE e alla Norvegia di cooperare analogamente a quanto fanno gli Stati membri nell'ambito del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio² e della direttiva 2010/24/UE del Consiglio³ per lottare contro la frode all'IVA e prestarsi assistenza reciproca per recuperare i crediti in materia di IVA.

Nel frattempo sono state tuttavia apportate diverse modifiche al regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio e sono stati introdotti nuovi strumenti di cooperazione amministrativa, segnatamente attraverso le modifiche apportate dal regolamento (UE) 2018/1541 del Consiglio⁴. I nuovi strumenti comprendono:

- il potenziamento della rete Eurofisc attraverso una governance rafforzata, le cosiddette azioni di follow-up (trattamento e analisi congiunti dei dati) e le indagini amministrative svolte congiuntamente (audit congiunti);
- la collaborazione con altri organi di contrasto dell'UE (Europol, OLAF);
- la condivisione di informazioni chiave sulle importazioni e sui veicoli.

È stata altresì introdotta la possibilità di avvalersi di mezzi di scambio di informazioni diversi dai formulari tipo.

L'articolo 41, paragrafo 5, dell'accordo stabilisce le formalità applicabili qualora una delle parti desiderasse rivederlo: tale parte deve presentare una proposta al comitato congiunto, che formulerà raccomandazioni al riguardo, in particolare per l'avvio dei negoziati secondo le norme per i negoziati internazionali delle parti.

Il 25 novembre 2021, in occasione della seconda riunione del comitato congiunto UE-Norvegia istituito dall'articolo 41, paragrafo 1, dell'accordo, il Regno di Norvegia ha presentato ufficialmente la richiesta di integrare e modificare l'accordo al fine di:

- tenere conto degli strumenti di cooperazione amministrativa di recente introduzione (il ricorso a mezzi diversi dai formulari tipo per lo scambio di informazioni, le indagini amministrative svolte congiuntamente e le azioni di follow-up nell'ambito di Eurofisc);

¹ Accordo tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia riguardante la cooperazione amministrativa, la lotta contro la frode e il recupero dei crediti in materia di imposta sul valore aggiunto (GU L 195 dell'1.8.2018, pag. 3).

² Regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto (GU L 268 del 12.10.2010, pag. 1).

³ Direttiva 2010/24/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure (GU L 84 del 31.3.2010, pag. 1).

⁴ Regolamento (UE) 2018/1541 del Consiglio, del 2 ottobre 2018, che modifica i regolamenti (UE) n. 904/2010 e (UE) 2017/2454 per quanto riguarda misure di rafforzamento della cooperazione amministrativa in materia di imposta sul valore aggiunto (GU L 259 del 16.10.2018, pag. 1).

- aggiornare il riferimento alla direttiva 95/46/CE, abrogata dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati⁵, e in particolare introdurre un riferimento alle disposizioni dell'accordo sullo Spazio economico europeo⁶ equivalenti al regolamento (UE) 2016/679.

Finora la Norvegia ha partecipato attivamente alla maggior parte dei settori di attività di Eurofisc. Nel corso del 2020 e 2021 la Norvegia ha avvisato gli Stati membri di possibili frodi e potenziali perdite di gettito IVA per un importo di 5 miliardi di EUR nel settore dei crediti di carbonio.

La modifica dell'accordo con l'inclusione dei suddetti nuovi strumenti consentirebbe una migliore cooperazione e un rafforzamento della lotta contro la frode, apportando quindi un valore aggiunto per entrambe le parti (la Norvegia e gli Stati membri).

Una decisione del Consiglio che autorizza l'avvio dei negoziati con il Regno di Norvegia per modificare l'accordo tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia riguardante la cooperazione amministrativa, la lotta contro la frode e il recupero dei crediti in materia di imposta sul valore aggiunto è stata adottata il 17 giugno 2022⁷.

La raccomandazione del comitato congiunto di avviare i negoziati, conformemente all'articolo 41, paragrafo 5, dell'accordo (scambio di lettere), è stata adottata mediante procedura scritta nell'ottobre 2022.

Il 18 novembre 2022 si è tenuto un ciclo di negoziati e l'accordo è stato raggiunto il 27 giugno 2023.

Il Consiglio è stato costantemente informato dei progressi in sede di gruppo "Questioni fiscali" e di gruppo ad alto livello.

La Commissione ritiene che siano stati raggiunti gli obiettivi stabiliti dal Consiglio nelle direttive di negoziato e che il testo negoziato sia accettabile per l'Unione.

La firma, a nome dell'Unione, della modifica dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia riguardante la cooperazione amministrativa, la lotta contro la frode e il recupero dei crediti in materia di imposta sul valore aggiunto ha avuto luogo il XXX.

• **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

La modifica dell'accordo è stata negoziata in linea con le direttive di negoziato globali adottate dal Consiglio il 17 giugno 2022.

Il potenziamento della cooperazione amministrativa in materia di IVA con i paesi terzi è una delle azioni annunciate nella comunicazione del 2020 della Commissione europea per una fiscalità equa e semplice a sostegno della strategia di ripresa⁸.

⁵ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

⁶ <https://www.efta.int/eea/eea-agreement>.

⁷ Decisione (UE) 2022/1311 del Consiglio, del 17 giugno 2022, che autorizza l'avvio dei negoziati con il Regno di Norvegia per modificare l'accordo tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia riguardante la cooperazione amministrativa, la lotta contro la frode e il recupero dei crediti in materia di imposta sul valore aggiunto (GU L 198 del 27.7.2022, pag. 14).

⁸ Azione 14, COM(2020)312 final.

È inoltre opportuno osservare che la modifica interesserebbe strumenti di cooperazione già in vigore e applicati dagli Stati membri in base al regolamento (UE) n. 904/2010.

La presente iniziativa è quindi in linea con l'attuale strategia della Commissione nel settore dell'IVA e armonizzerebbe la cooperazione degli Stati membri con la Norvegia con l'acquis dell'Unione.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

• Base giuridica

La presente proposta al Consiglio è presentata a norma dell'articolo 218, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

L'articolo 3, paragrafo 2, TFUE dispone che, oltre ai settori di competenza esclusiva dell'Unione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, TFUE, l'Unione "ha inoltre competenza esclusiva per la conclusione di accordi internazionali allorché tale conclusione è prevista in un atto legislativo dell'Unione o è necessaria per consentirle di esercitare le sue competenze a livello interno o nella misura in cui può incidere su norme comuni o modificarne la portata".

Secondo la costante giurisprudenza della Corte di giustizia, un accordo può incidere sulle norme comuni o modificarne la portata se disciplina settori in cui vigono misure di armonizzazione⁹.

L'oggetto della revisione dell'accordo, ossia contemplare i nuovi strumenti di cooperazione amministrativa introdotti con il regolamento (UE) 2018/1541 del Consiglio, rientra nella competenza esclusiva dell'Unione. L'aggiornamento dei riferimenti alla direttiva 95/46/CE con quelli al regolamento (UE) 2016/679 potrebbe essere effettuato in sede di comitato congiunto a norma dell'articolo 41, paragrafo 2, lettera k), dell'accordo. Tale aggiornamento può tuttavia anche essere incluso nella riapertura dei negoziati sul testo dell'accordo.

Conformemente ai trattati, la Commissione presenta una proposta per la conclusione di un accordo dell'Unione.

• Proporzionalità

Gli strumenti di cooperazione da includere nella modifica dell'accordo rispettano il principio di proporzionalità e si limitano a quanto è necessario per conseguire l'obiettivo di fornire un quadro di riferimento comune per la cooperazione amministrativa tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia nel settore dell'IVA. Tale modifica dell'accordo consentirà alle autorità degli Stati membri cui compete l'applicazione della normativa sull'IVA di cooperare con le autorità fiscali norvegesi con le stesse modalità con le quali collaborano fra loro nell'UE e sulla base dell'acquis dell'UE.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

• Valutazione d'impatto

Secondo la componente 7 dello strumentario per legiferare meglio¹⁰, non è necessario eseguire una valutazione d'impatto se l'impatto non può essere identificato chiaramente ex ante, se gli impatti sono di modesta entità o se la Commissione non dispone di margine di scelta in materia.

⁹ Parere 3/15 della Corte, ECLI:EU:C:2017:114, punto 118 e giurisprudenza ivi citata.

¹⁰ https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/br_toolbox-nov_2021_en_0.pdf.

La modifica mira ad allineare il più possibile l'accordo già in vigore tra l'UE e la Norvegia sulla cooperazione in materia di IVA alla legislazione dell'UE in materia di cooperazione amministrativa nel settore dell'IVA e di protezione dei dati. In pratica, l'esito della proposta prevista non sarà un nuovo atto giuridico, bensì una modifica dell'accordo UE-Norvegia.

- **Diritti fondamentali**

L'accordo previsto rispetta i valori chiave dell'Unione europea sanciti all'articolo 2 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

Le modifiche previste forniranno agli Stati membri, nella misura del possibile e per quanto necessario, nuovi strumenti di cooperazione con la Norvegia, analoghi a quelli introdotti nel regolamento (UE) n. 904/2010 con il regolamento (UE) 2018/1541 subito dopo la firma e la conclusione dell'accordo UE-Norvegia. La modifica aggiorna inoltre il riferimento alla direttiva 95/46/CE, abrogata, sostituendolo con il riferimento alle norme nazionali adottate in conformità del punto 5e dell'allegato XI dell'accordo SEE e del regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati personali. È stato inoltre chiarito che il comitato congiunto non è consultato per le controversie relative alle norme in materia di protezione dei dati personali di cui al punto 5e dell'allegato XI dell'accordo SEE.

In particolare, la modifica riguarda:

1. Indagini amministrative svolte congiuntamente (i cosiddetti audit congiunti)

L'articolo 13, paragrafo 2, lettera a), introdurrebbe la possibilità di indagini amministrative svolte congiuntamente, come già previsto per la cooperazione tra gli Stati membri a norma dell'articolo 28, paragrafo 2 bis, del regolamento (UE) n. 904/2010. Questo articolo consentirebbe ai funzionari autorizzati dalle autorità competenti di uno Stato di essere presenti alle indagini amministrative svolte da funzionari di un altro Stato e di partecipare alle indagini amministrative svolte congiuntamente.

2. Eurofisc – azioni di follow-up (FUA)

L'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), consentirebbe le azioni di follow-up, come già possibile tra gli Stati membri a norma dell'articolo 33, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 904/2010, nel quadro di Eurofisc con la partecipazione della Norvegia. Nel quadro di Eurofisc gli Stati membri e la Norvegia sarebbero in grado di coordinare le indagini amministrative degli Stati partecipanti sulle frodi individuate dai funzionari di collegamento di Eurofisc.

3. Aggiornamento del riferimento giuridico alla direttiva 95/46/CE

Poiché il regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) 2016/679 è stato recepito con un adeguamento nell'accordo SEE, le modifiche proposte dell'articolo 6 sostituiscono il riferimento alla direttiva 95/46/CE con un riferimento al regolamento (UE) 2016/679 e al punto 5e dell'allegato XI dell'accordo SEE.

Infine, poiché l'articolo 6 proposto includerebbe un riferimento al punto 5e dell'allegato XI dell'accordo SEE, sarebbe necessario modificare l'articolo 42 dell'accordo per chiarire che il comitato congiunto non è competente per le controversie generali in materia di protezione dei dati.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, della modifica dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia riguardante la cooperazione amministrativa, la lotta contro la frode e il recupero dei crediti in materia di imposta sul valore aggiunto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 113, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera b),

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Parlamento europeo¹,

considerando quanto segue:

- 1) Il quadro di riferimento per la cooperazione nell'ambito dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia riguardante la cooperazione amministrativa, la lotta contro la frode e il recupero dei crediti in materia di imposta sul valore aggiunto² ("accordo") ha già mostrato esiti molto positivi.
- 2) Nella legislazione dell'UE sono stati introdotti nuovi strumenti di cooperazione con la modifica del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio apportata dal regolamento (UE) 2018/1541 del Consiglio³.
- 3) Occorre pertanto modificare l'accordo per fornire agli Stati membri nuovi strumenti di cooperazione con la Norvegia.
- 4) Il testo della modifica dell'accordo, che è il risultato dei negoziati, è conforme alle direttive di negoziato adottate dal Consiglio.
- 5) In conformità della decisione (UE) XXX (⁴) del Consiglio, la modifica dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia riguardante la cooperazione amministrativa, la lotta contro la frode e il recupero dei crediti in materia di imposta sul valore aggiunto ("accordo") è stata firmata il xxxx [con riserva della sua conclusione in data successiva]. Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato

¹ Parere del XXX (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

² Accordo tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia riguardante la cooperazione amministrativa, la lotta contro la frode e il recupero dei crediti in materia di imposta sul valore aggiunto (GU L 195 dell'1.8.2018, pag. 3).

³ Regolamento (UE) 2018/1541 del Consiglio, del 2 ottobre 2018, che modifica i regolamenti (UE) n. 904/2010 e (UE) 2017/2454 per quanto riguarda misure di rafforzamento della cooperazione amministrativa in materia di imposta sul valore aggiunto (GU L 259 del 16.10.2018, pag. 1).

⁴ Decisione (UE) xxxx del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione, della modifica dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia riguardante la cooperazione amministrativa, la lotta contro la frode e il recupero dei crediti in materia di imposta sul valore aggiunto (GU L xxxx).

conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵.

6) È opportuno approvare l'accordo a nome dell'Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvata, a nome dell'Unione, la modifica dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia riguardante la cooperazione amministrativa, la lotta contro la frode e il recupero dei crediti in materia di imposta sul valore aggiunto.

Il testo della modifica dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio designa la persona abilitata a inviare, a nome dell'Unione europea, la notifica di cui all'articolo 44, paragrafo 4, dell'accordo, per esprimere il consenso dell'Unione europea a essere vincolata dall'accordo.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente

⁵ Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).